Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: fb661

N. 9761 /2015 R.G.TRIB.
-omissis-/ COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE



TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

-omissis- nato il **-omissis-**, *sedicente*, elettivamente domiciliato in Taranto, Via Alto Adige 95 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Stigliano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore

RESISTENTE - CONTUMACE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1.-omissis-, cittadino della Tunisia, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 29/9/2015 e notificata il 15/10/2015, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce. Se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.

Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: fb661

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

- 2. Il richiedente, premesso di essere nato e vissuto nella città di Bouhajla, di religione musulmana, buona scolarizzazione (circa 10 anni di scuola), in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta sinteticamente di essersi recato in Libia per lavoro nell'agosto 2012, svolgendo il mestiere di muratore e tornando spesso in Tunisia, a volte anche per un solo giorno per portare i soldi alla famiglia. Accadde però che una volta nel 2014 fu fermato alla frontiera in Tunisia, tornò a casa e dopo una settimana ricevette una convocazione dall'Ufficio antiterrorismo della Polizia di Tunisi. Egli ritiene che si siano creati dei sospetti su di lui in quanto il suo passaporto riportava numerosi timbri di entrata e uscita dalla Tunisia e perché era di Bouhajla, città dove vi sono molti contrabbandieri di armi e di altro, e la polizia pensava quindi che egli collaborasse con gli scafisti. Si recò presso l'indirizzo dove si trovava l'ufficio che l'aveva convocato, ma poi non entrò perché ebbe paura, stette un'altra settimana a casa e a quel punto tornò in Libia, vi rimase 3 mesi e tramite una persona riuscì a venire in Italia. Teme in caso di rientro in Tunisia di essere incarcerato.
- **3.** Si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto anche qualora veritieri non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti narrati se veritieri integrerebbero il rischio di grave danno come definito dall'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

La Commissione territoriale, in merito, ritiene il racconto del richiedente inattendibile in quanto: sarebbero poco convincenti le dichiarazioni in merito alle ragioni dei continui spostamenti tra Libia e Tunisia, che sarebbero determinate dalla necessità di inviare denaro ai suoi familiari, quando avrebbe potuto inviarlo dalla Libia, senza effettuare lunghissimi spostamenti (indicati dalla Commissione in 600 km.) per recarsi dal luogo di lavoro alla città natale; non sarebbe credibile che la polizia di frontiera lo fermi e lo informi dei sospetti relativi alla sua collaborazione con i trafficanti, per poi rilasciarlo e notificargli successivamente una convocazione, dandogli così la possibilità di fuggire; non sarebbero neanche persuasive le dichiarazioni relative alla convocazione presso l'ufficio antiterrorismo della polizia a Tunisi, non avendo saputo egli riferire nel dettaglio il contenuto della convocazione né indicare l'ubicazione della sede della polizia, pur dichiarando di esservisi recato; desterebbe perplessità infine il fatto che, dopo la mancata prima convocazione, il richiedente non sia stato presentazione alla destinatario di altre convocazioni.

Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: fb661

Le motivazioni che spingono la Commissione a ritenere non credibile il richiedente appaiono globalmente non condivisibili, dovendosi osservare in contrario quanto segue:

- la Commissione fraintende le dichiarazioni rese dal richiedente in merito ai suoi rientri in Tunisia per inviare denaro a casa, non avendo questi dichiarato che a tal fine rientrava a casa, ma che si fermava poco dopo la frontiera, a Ben Gardane, che dista poco più di cento chilometri dal suo luogo di lavoro in Libia; egli ha poi dichiarato che quando andava a casa vi si fermava per uno o due settimane, ma in tali casi, evidentemente, non si trattava di un rientro finalizzato a consegnare i soldi alla famiglia. Potrà poi apparire strano che il richiedente non si sia informato sul se e come fosse possibile mandare i soldi a casa dalla Libia (evitando così anche il più breve viaggio da Sabratah a Ben Gardane), ma occorre tenere conto della giovane età (aveva all'epoca 18-19 anni) e del fatto che poteva avere comprensibilmente timore di compiere operazioni di invio denaro dalla Libia;
- non si comprende dal verbale di audizione che cosa esattamente la polizia di frontiera abbia detto al richiedente e quali sospetti abbia esternato, ma è evidente che possono essere bastate poche domande (del tipo "come mai ci sono tutti questi timbri?", "cosa fai continuamente in Libia?"), unito al fatto che egli è stato fermato alla frontiera, a quello di provenire da una città dove vi è abbondanza di persone dedite al contrabbando, ed a quello di avere ricevuto pochi giorni dopo una convocazione dall'ufficio antiterrorismo, per fargli comprendere che egli era sospettato di cooperare con frange terroriste e/o con trafficanti scafisti.
- Non è significativo che il richiedente non sappia dire esattamente cosa vi fosse scritto sulla convocazione, se non che "c'era scritto che dovevo andare a parlare con la polizia", anche considerato che normalmente una convocazione è un atto sintetico in cui semplicemente si invita o si ordina al destinatario di recarsi presso l'ufficio; né che egli non sappia indicare dove si trovasse l'ufficio di polizia antiterrorismo a Tunisi, non essendo la sua città ed essendovi arrivato chiedendo ai passanti.
- Più singolare è che alla prima convocazione andata deserta la polizia non faccia seguire altre convocazioni, oppure ricerche del richiedente presso l'abitazione. Si tratta peraltro di interpretare le strategie di un ufficio di polizia, che non necessariamente possono seguire una logica unitaria e la cui comprensione non è sempre agevole. In altre parole, per quanto possa apparire strano tale comportamento, non appare congruo ritenere inattendibile il racconto del richiedente solo sulla base di tale elemento, come si è detto non univoco.

Prescindendo, poi, dalle osservazioni della Commissione, il racconto del richiedente appare sufficientemente dettagliato e globalmente credibile.

Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha

RG n. 9761/2015

compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

4.Quanto poi ai timori del richiedente, gli stessi appaiono giustificati, per quanto su di lui gravasse un semplice sospetto, non corroborato da ulteriori indizi, e considerato che la sua posizione si è evidentemente aggravata a seguito della mancata comparizione.

Si riportano, sotto il profilo dei rischi che può oggi correre in Libia una persona sospettata, i seguenti stralci del Report di Amnesty International 2015/2016 riferito alla Tunisia: "CONTROTERRORISMO E SICUREZZA (...) II parlamento ha adottato una nuova legislazione antiterrorismo a luglio, sulla scia delle uccisioni avvenute a Sousse e di un altro episodio, indicato dalle autorità come un fallito attentato terroristico, nella città di Gafsa. La nuova legge, che ha sostituito una precedente normativa del 2003 utilizzata dall'amministrazione di Ben Ali per reprimere l'opposizione politica, introdotto <u>ulteriori limitazioni ai diritti fondamentali</u>. Il provvedimento forniva una definizione vaga e generica del terrorismo, conferiva alle forze di sicurezza ampi poteri di monitoraggio e sorveglianza ed estendeva da sei a 15 giorni il periodo previsto per la detenzione in incommunicado di sospettati di reati di terrorismo a scopo di interrogatorio, aumentando il rischio di tortura o altri maltrattamenti. (...) A seguito degli attacchi di novembre a Tunisi, le autorità hanno condotto migliaia di raid, centinaia di arresti e messo almeno 138 persone agli arresti domiciliari, tra le notizie di maltrattamenti delle famiglie dei sospetti terroristi, commessi da agenti di TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI. Sono giunte <u>nuove</u> segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti di detenuti, soprattutto durante le fasi dell'interrogatorio nei giorni immediatamente successivi all'arresto. Cinque uomini, arrestati il 27 luglio in quanto sospettati di terrorismo, hanno sostenuto di essere stati percossi e torturati con la tecnica del waterboarding (annegamento simulato) durante il loro interrogatorio. Dopo aver sporto formale denuncia, sono stati rilasciati il 4 agosto. L'unità antiterrorismo della polizia li ha riarrestati il giorno stesso del rilascio e li ha riportati nello stesso luogo di detenzione. Il 5 agosto, sono stati sottoposti a una visita medicolegale. Sono stati rimessi in libertà il 10 agosto. È stata nominata una speciale commissione parlamentare con l'incarico d'indagare in merito alle



loro denunce di tortura, ma a fine anno i suoi risultati non erano stati resi pubblici.¹

Si ritiene sussistente alla luce di quanto sopra a carico del richiedente il concreto rischio di atti di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, con conseguente diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b. d.lgs. 251/2007.

Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R.

115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Riconosce al richiedente -omissis- nato in TUNISIA il -omissis-, C.F. -omissis, alias -omissis- nato il -omissis-, sedicente, lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
 - Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Lecce, 08/02/2017

Il Giudice (Ottavio



http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Tunisia.pdf